

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali indicizzati a scadenza e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB+/A2/A- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza (di seguito buoni indicizzati) sono prodotti finanziari nominativi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati indicizzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni indicizzati sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni indicizzati per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I buoni indicizzati hanno una durata massima di cinque anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del quinto anno.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I tassi d'interesse fissi nominali annui lordi praticati sui buoni indicizzati sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono indicizzato. Non sono corrisposti interessi per i buoni indicizzati rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Esclusivamente alla scadenza del quinto anno, viene riconosciuto un premio rapportato alla variazione dell'indice EURO STOXX 50[®] (di seguito, "Indice"), espressione dell'andamento dei 50 titoli a maggiore capitalizzazione scambiati nei mercati azionari dell'area Euro, rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice STOXX50E. Tale premio è determinato secondo i termini e le modalità indicati nei "Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza" riportati dopo la Parte III ed ulteriormente esemplificati nella tabella C allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Articolo 5 - Intestazione

I buoni indicizzati possono essere intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni indicizzati a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario,

[®] L'indice Euro Stoxx 50 è registrato e protetto da diritti di copyright. Stoxx non ha alcun rapporto con CDP S.p.A., eccetto per quanto concerne la concessione in licenza di Euro Stoxx 50 e dei relativi marchi commerciali concessi in uso in relazione ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza (di seguito i "Prodotti"). STOXX: non sponsorizza, non autorizza, non vende o promuove i Prodotti; non raccomanda investimenti nei Prodotti o in qualsiasi altro titolo; non ha né accetta alcuna responsabilità o obbligo per quanto concerne decisioni attinenti alla scelta del momento d'acquisto o vendita, quantità o prezzo dei Prodotti; non ha né accetta alcuna responsabilità o obbligo per quanto concerne l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei Prodotti; non tiene alcun conto delle esigenze dei Prodotti o dei titolari dei Prodotti nella determinazione, compilazione o calcolo di Euro Stoxx 50 né ha alcun obbligo in tal senso. STOXX non ha né accetta alcuna responsabilità in relazione ai Prodotti. In particolare, STOXX non concede garanzie espresse o implicite e nega qualsiasi garanzia in relazione a: i risultati conseguibili dai Prodotti, dai titolari dei Prodotti o da qualsiasi altro soggetto in relazione all'uso di Euro Stoxx 50 e dei dati in esso inclusi; l'accuratezza e la completezza di Euro Stoxx 50 e dei dati in esso inclusi; la commerciabilità e l'idoneità di Euro Stoxx 50 e dei relativi dati per un particolare fine o uso. STOXX non ha né accetta alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di Euro Stoxx 50 o dei relativi dati. In nessuna circostanza STOXX può essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi tipo, ivi incluso lucro cessante o perdite o danni indiretti, punitivi, speciali o accessori, anche ove STOXX sia al corrente del possibile verificarsi di tali danni o perdite.

fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni indicizzati, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I buoni dematerializzati indicizzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni indicizzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei buoni indicizzati. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare i buoni indicizzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione dei soli interessi fissi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento del prestito. In caso di rimborso anticipato non è corrisposto il premio previsto alla scadenza.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni indicizzati

I buoni indicizzati non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni indicizzati non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni indicizzati sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

Articolo 10 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni indicizzati.

Articolo 11 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni indicizzati vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 12 - Norma finale

La sottoscrizione dei buoni indicizzati comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi fissi per i buoni indicizzati rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione. Il premio previsto alla scadenza non viene corrisposto in caso di rimborso anticipato o in caso di deprezzamento o invarianza della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dell'Indice stesso (I_i), così come descritto in "Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza" di seguito riportati. I buoni indicizzati non possono essere dati in pegno.

Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza

Calcolo del premio: il premio, variabile nella misura compresa tra 0 (zero) ed il 20% del valore nominale del buono sottoscritto, è determinato in base alla seguente formula:

$$P = 50\% * \text{Max} \left[0, \text{Min} \left(40\%, \frac{I_f}{I_i} - 1 \right) \right] \times VB$$

dove:

P = premio a scadenza;

I_f = valore medio delle medie aritmetiche semplici dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente il compimento del primo (I_f^1), del secondo (I_f^2), del terzo (I_f^3), del quarto (I_f^4) e del quinto anno (I_f^5) di anzianità del buono fruttifero postale;

I_i = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;

VB = valore nominale del buono sottoscritto.

Il premio a scadenza, in percentuale del valore nominale del buono sottoscritto, è quindi pari al 50% della variazione percentuale (se positiva) della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dell'Indice stesso (I_i). In ogni caso, il premio a scadenza non può essere superiore al 20% (pari al 50% del 40%) del valore nominale del buono sottoscritto.

Le medie aritmetiche dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice, calcolate ai fini della determinazione del premio a scadenza, sono pubblicate sul sito Internet www.cassaddpp.it.

Esemplificazioni: nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_i), sia uguale o superiore al 40%, il premio a scadenza viene riconosciuto nella misura massima del 20% (pari al 50% del 40%) del valore nominale del buono sottoscritto. Nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_i), sia uguale al 19%, il premio a scadenza viene riconosciuto nella misura del 9,5% del valore nominale del buono sottoscritto. In caso di invarianza o deprezzamento della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_i), il premio a scadenza non viene riconosciuto. I tassi di rendimento effettivo a scadenza (lordi e netti) in funzione dell'apprezzamento dell'Indice sono riportati nella tabella C allegata.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo della media dei valori dell'Indice e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Casi particolari: qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'Indice coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'Indice, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione della media iniziale e della media finale dell'Indice. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'Agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'Indice per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'Indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

Qualora il giorno in cui deve essere effettuata una rilevazione dell'Indice coincida con un giorno in cui:

a) l'Indice non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'Agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'Indice siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'Agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'Indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'Indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'Indice sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'Indice utilizzato dall'Agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'Indice.

Definizioni:

- per sponsor si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

- per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'Indice consultabile sul sito Internet www.stoxx.com;

- per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi, per qualsiasi motivo, di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'Agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'Indice, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'Indice.

Emissione febbraio 2012 - Serie X21

Tabella A

Anni	Tasso nominale annuo lordo	Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso (1)	
		Lordo	Netto
1	1,40%	0,00%	0,00%
2	1,90%	1,65%	1,44%
3	2,15%	1,82%	1,59%
4	2,65%	2,02%	1,78%
5	3,15%	2,25%	1,98%

(1) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B

Coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione							
(l'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)							
Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	2	6	1,04437361	1,03882691
0	2	1,00000000	1,00000000	2	8	1,04807615	1,04206663
0	4	1,00000000	1,00000000	2	10	1,05177868	1,04530635
0	6	1,00000000	1,00000000	3	0	1,05548122	1,04854607
0	8	1,00000000	1,00000000	3	2	1,06014293	1,05262506
0	10	1,00000000	1,00000000	3	4	1,06480464	1,05670406
1	0	1,00000000	1,00000000	3	6	1,06946635	1,06078305
1	2	1,00000000	1,00000000	3	8	1,07412805	1,06486205
1	4	1,00000000	1,00000000	3	10	1,07878976	1,06894104
1	6	1,02363300	1,02067888	4	0	1,08345147	1,07302004
1	8	1,02684400	1,02348850	4	2	1,08913959	1,07799714
1	10	1,03005500	1,02629813	4	4	1,09482771	1,08297425
2	0	1,03326600	1,02910775	4	6	1,10051583	1,08795135
2	2	1,03696854	1,03234747	4	8	1,10620395	1,09292846
2	4	1,04067107	1,03558719	4	10	1,11189207	1,09790556

Note: 1) i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. 2) i coefficienti netti non tengono conto di quanto previsto, in materia di imposta di bollo, dall'art. 13, comma 2-ter e nota 3-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72

Tabella C

COEFFICIENTI UTILIZZABILI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO ALLA SCADENZA DEL 5° ANNO NELLE IPOTESI INDICATE DI VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO						
Variazione % dell'indice di riferimento (1)	Premio a scadenza sul valore nominale del buono	Coeff. Lordo (2)	Coeff. netto (2)	Tasso annuo di rendimento effettivo a scadenza (3)		
				Lordo	Netto	
Minore o uguale a 0%	0%	1,11758019	1,10288267	2,25%	1,98%	
4%	2%	1,13758019	1,12038267	2,61%	2,30%	
10%	5%	1,16758019	1,14663267	3,15%	2,77%	
16%	8%	1,19758019	1,17288267	3,67%	3,24%	
22%	11%	1,22758019	1,19913267	4,19%	3,70%	
28%	14%	1,25758019	1,22538267	4,69%	4,15%	
34%	17%	1,28758019	1,25163267	5,19%	4,59%	
Maggiore o uguale a 40%	20%	1,31758019	1,27788267	5,67%	5,03%	

(1) le percentuali di variazione indicate sono puramente esemplificative. La percentuale effettiva di variazione è calcolabile esclusivamente dopo la determinazione della media finale dell'Indice (I_f).

(2) coefficienti per il calcolo dell'importo minimo garantito al compimento del 5° anno di anzianità.

(3) il tasso annuo di rendimento effettivo a scadenza, lordo e netto, calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/5} - 1]$.

Note: 1) i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. 2) i coefficienti netti non tengono conto di quanto previsto, in materia di imposta di bollo, dall'art. 13, comma 2-ter e nota 3-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72